

Informativa per la clientela di studio

N. 54 del 03.04.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Riscossione dei tributi e contributi. La sospensione

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è possibile avvalersi della nuova procedura introdotta dalla "Legge di Stabilità 2013" (L. n. 228/2012) che consente di chiedere la **sospensione**, previa presentazione di un'apposita dichiarazione, della riscossione delle cartelle di pagamento (Equitalia) o degli avvisi di addebito (INPS).

Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contribuente ha la facoltà di bloccare le cartelle di pagamento di Equitalia o gli avvisi di addebito dell'INPS. Infatti, nel caso in cui il contribuente ritiene di essere in regola e di non dover pagare i debiti a quest'ultimo attribuiti, può chiedere la **sospensione**, previa presentazione di un'apposita dichiarazione, della riscossione dei tributi agli Agenti della Riscossione (AdR).

La sospensione della riscossione

La sospensione della riscossione, che deriva dalla "Legge di Stabilità 2013" (art. 1, c. da 537 a 543, della L. n. 228/2012), dà la possibilità al contribuente di sospendere sia le **somme iscritte a ruolo** per le quali l'AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia i **crediti richiesti dall'Istituto** con Avviso di Addebito.

I debiti interessati

È nostra cura informarLa che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, può presentare al medesimo - anche con modalità telematiche - una **dichiarazione idonea** a

documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione di sospensione

La richiesta di sospensione deve essere presentata all'AdR **entro 90 giorni dalla notifica dell'atto**.

Nota bene: Qualora non si rispetti il suddetto termine, la definizione del procedimento attivato dal contribuente resterà esclusa dall'applicazione degli effetti previsti dalla norma in trattazione. In altre parole, il termine è perentorio e il mancato rispetto produce la **decadenza** della richiesta di sospensione.

La dichiarazione di sospensione

In caso di presentazione di documenti falsi o contraffatti, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa di misura variabile **dal 100% al 200%** dell'ammontare delle somme dovute, con **importo minimo pari a 258 euro**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 